

ALLEGATO "A" al rep. n. 192487/24310

STATUTO SOCIALE

Articolo 1 – Denominazione e sede

E' costituita, ai sensi della Legge dicembre 2000 n.383, un'associazione culturale e di promozione sociale, senza scopo di lucro, denominata "ASSOCIAZIONE RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE".

In forma abbreviata: "RETE ITALIANA DI CULTURA POPOLARE".

L'Associazione ha sede legale in Torino.

E' data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove se ne ravvisi la necessità, sottoponendo la variazione alla ratifica dell'Assemblea dei Soci.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune.

L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta.

I soci potranno fornire supporto e collaborazione alla Associazione anche mettendo a disposizione i propri uffici per attività di tipo amministrativo e/o tecnico nell'ambito delle ordinarie attività di servizio. L'Associazione potrà esplicare la propria attività sull'intero territorio nazionale e anche all'estero. Con delibere del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative, unità locali, filiali e sedi secondarie.

Articolo 2 – Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Articolo 3 – Finalità

L'Associazione, che non ha scopo di lucro, ha il seguente oggetto sociale: la costante realizzazione di una struttura policulturale per il recupero, la promozione, la valorizzazione di proposte culturali

e sociali del territorio, la valorizzazione di modelli di socialità che dalle tradizioni popolari articolano nella complessa società contemporanea.

I soci aderenti all'Associazione costituiscono una rete di attività volta sinergicamente alla creazione di un sistema di documentazione, di una banca dati e di una comunicazione mirata e articolata, con azioni volte alla riattivazione delle comunità coinvolte affinché si faciliti la realizzazione di quel passaggio di "saperi" che rende viva l'idea di trasmissione intergenerazionale.

L'identificazione nei territori di appartenenza dei soci di realtà culturali che hanno saputo mantenere e trasmettere i principi della tradizione del proprio territorio e chiedono di essere studiate, valorizzate e comunicate al pubblico di oggi e del futuro, è una delle *mission* che meglio identificano la qualificazione scientifica della Associazione.

La necessità della garanzia di questo strumento nasce da un rinnovato interesse che il grande pubblico pone alle manifestazioni legate alle tradizioni popolari e alle risorse del territorio, ma soprattutto, dalla ripresa del rapporto che le nuove generazioni, in maniera spesso innovativa, dimostrano di cercare con le culture di generazioni precedenti.

Tali attività saranno affiancate da azioni mirate a favorire progetti didattici per la conoscenza delle peculiarità culturali delle tradizioni popolari, sollecitare le istituzioni nazionali e internazionali ad una maggiore attenzione nei confronti delle medesime, mettere in rete i progetti dei singoli territori con altre iniziative nazionali ed internazionali. L'Associazione promuove, organizza e gestisce ogni tipo di attività culturale, ricreativa di comunicazione e di diffusione ritenuta necessaria per il raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione potrà compiere qualsiasi operazione ritenuta opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, comprese le compra-vendite e le permutate di beni immobili e di beni mobili soggetti a registrazione; la stipulazione di mutui e la concessione di pegno o ipoteca sui beni sociali; la concessione di fidejussioni e altre malleverie.



Infine, in modo non prevalente e complementare alle altre attività istituzionali e a esclusivo scopo di autofinanziamento, l'associazione potrà gestire attività economiche anche di natura commerciale quali raccolte pubbliche di fondi anche mediante la vendita di servizi e beni di modico valore, nel rispetto della normativa fiscale e dei principi contabili applicabili, ivi compresa l'eventuale tenuta di una contabilità separata.

Articolo 4 – Soci

Possono essere soci dell'Associazione le Regioni, gli enti locali e gli enti pubblici in genere così come le persone giuridiche di diritto privato e comunque gli altri enti di diritto privato diversi dalle associazioni, a meno che queste non siano identificate come "Antenne della Rete Italiana di Cultura Popolare" ai sensi del successivo art.18, o che si tratti di associazioni attive a livello nazionale, sovra-regionale o comunque sovra-provinciale, che ne condividano gli scopi, senza distinzione di nazionalità e cittadinanza, che vogliano contribuire, attraverso il proprio sostegno all'attività dell'Associazione, allo sviluppo e alla diffusione delle finalità della stessa.

Le persone fisiche possono aderire all'Associazione per tramite degli altri enti che rivestano la qualità di soci, aderendo agli stessi.

Nell'Associazione si distinguono i soci fondatori ed i soci ordinari.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo.

E' tuttavia facoltà del Consiglio Direttivo dell'Associazione assimilare altri associati ai soci fondatori.

L'Assemblea Ordinaria, su proposta del Consiglio Direttivo, può attribuire specifici riconoscimenti onorifici a persone che si siano distinte per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione e gli ex Presidenti.

Sono soci ordinari tutti coloro la cui domanda di iscrizione sia accettata dal Consiglio Direttivo; l'iscrizione comporta l'obbligo del versamento della quota associativa annuale, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo.

La richiesta di ammissione delle persone giuridiche, degli enti e delle associazioni deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che le rappresenti in seno all'Associazione stessa.

Sono inoltre soci ordinari le associazioni aventi la denominazione "Antenne della Rete Italiana di Cultura Popolare" di cui all'articolo 18.

Con apposito regolamento l'Associazione stabilisce le modalità di adesione dei soci ordinari e delle Antenne, nonché ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa.

La divisione degli associati nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli associati stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione.

Articolo 5 - Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte sino alla data dell'approvazione del rendiconto economico-finanziario, per causa di morte, estinzione e per esclusione.

Il socio può essere escluso quando non ottempera alle norme statutarie, arreca danni morali o materiali all'Associazione, danneggia l'immagine dell'Associazione con il suo comportamento sociale.

L'esclusione da associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, salvo successiva ratifica dell'Assemblea, a maggioranza assoluta dei suoi membri, con atto motivato. Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta al domicilio del socio escluso. L'esclusione ha effetto dal momento in cui il socio ne riceve comunicazione scritta.

I soci esclusi per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo dietro pagamento della quota d'iscrizione e degli arretrati. I soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea, presentando ricorso scritto al Consiglio Direttivo, entro trenta giorni dalla comunicazione di esclusione.



Articolo 6 - Prestazioni degli associati

L'Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali si avvale prevalentemente dell'attività volontaria dei soci, prestata in forma libera e gratuita.

L'Associazione in caso di necessità può comunque avvalersi delle prestazioni retribuite di lavoratori subordinati, parasubordinati e di lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri associati, secondo le norme di legge di riferimento.

Articolo 7 - Intrasmissibilità delle quote sociali

Tutte le quote sociali ordinarie e straordinarie e i contributi associativi versati dall'associato sono intrasmissibili, non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituiti.

Articolo 8 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei Soci; b) il Consiglio Direttivo; c) il Presidente, d) il Comitato Scientifico, se nominato; e) il Revisore dei Conti.

Articolo 9 – Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci costituisce l'organo supremo dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto economico-finanziario relativo all'esercizio precedente. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea può venire convocata nel maggior termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. L'Assemblea si riunisce inoltre in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o il Consiglio Direttivo oppure lo richieda almeno un terzo dei soci.

Ogni socio ha diritto ad un voto, esercitabile anche mediante delega.

Al fine di garantire il principio della partecipazione democratica, ogni delegato non può rappresentare più di due associati.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente a mezzo avvisi scritti inviati al domicilio di tutti i soci, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, telefax, e-mail o altro strumento telematico con firma elettronica e ricevuta, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la sua convocazione.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei Soci più uno e delibera a maggioranza dei presenti.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti e delibera a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea può essere validamente tenuta in videoconferenza o teleconferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni:

- siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci;
- sia consentito al Presidente dell'Assemblea accertare l'identità delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi del video, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia garantita a tutti i partecipanti la possibilità sia di intervenire attivamente ed oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, sia di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati a cura dell'Associazione, ove gli aventi diritto potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera convocata nel luogo ove si trovano il Presidente ed il soggetto (Segretario o Notaio) verbalizzante.

Delle sedute è redatto apposito verbale.

Articolo 10 – Attribuzioni dell'Assemblea dei Soci



All'Assemblea dei Soci spetta di determinare gli indirizzi generali per il conseguimento delle finalità statutarie e di vigilare sull'attuazione dei relativi programmi di attività. In particolare, sono di competenza dell'assemblea:

- l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale predisposto dal Consiglio Direttivo;
- la determinazione dei programmi di attività;
- la trattazione di qualsiasi argomento ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo;
- la modifica del presente Statuto;
- la delibera di scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori;
- la ratifica degli eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del bilancio preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- l'approvazione del programma triennale, proposto dal Direttore e predisposto dal Consiglio Direttivo;
- la ratifica di variazione della sede legale su proposta del Consiglio Direttivo;
- la ratifica, su proposta del Consiglio Direttivo, dell'esclusione dei soci che non ottemperano alle norme statutarie;
- la valutazione, su proposta del Consiglio Direttivo, di eventuali ricorsi dei soci esclusi;
- l'elezione del Revisore dei Conti scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali;

Il Consiglio Direttivo predisporrà apposito regolamento elettorale per l'elezione del Consiglio Direttivo, che dovrà essere tale da garantire la rappresentanza delle diverse realtà associative.

Articolo 11 - Assemblea Straordinaria

La convocazione dell'Assemblea straordinaria si esegue con le modalità previste dall'art. 9.

L'Assemblea straordinaria dei soci:

- approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza, in proprio o per delega, di una "maggioranza qualificata" di soci di due terzi (2/3) e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti

- scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Articolo 12 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri, secondo le deliberazioni assembleari e secondo quanto previsto dal regolamento elettorale sulla base delle rappresentanze delle diverse realtà e delle diverse categorie di soci. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Possono far parte del Consiglio Direttivo anche gli amministratori degli enti locali soci.

Il Consiglio Direttivo elegge fra i propri membri il Presidente, il Vicepresidente e nomina il Direttore. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, almeno due volte all'anno, di propria iniziativa ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio è validamente costituito quando in esso è rappresentata almeno la maggioranza dei suoi componenti.

La convocazione avviene mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, telegramma, telefax o altro strumento telematico con firma elettronica e ricevuta, inviata almeno cinque giorni prima della riunione, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno dettagliato.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire con preavviso di almeno due giorni.

Le riunioni potranno essere validamente tenute in videoconferenza o teleconferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni:



- sia consentito al Presidente di accertare l'identità delle persone legittimate a presenziare dagli altri capi del video, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia garantita a tutti i partecipanti la possibilità sia di intervenire attivamente ed oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti all'ordine del giorno, sia di visionare, consultare, ricevere e trasmettere documentazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi collegati a cura dell'Associazione, ove gli aventi diritto potranno affluire.

Verificandosi tali presupposti, le riunioni del Consiglio Direttivo si considerano convocate nel luogo ove si trovano il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Delle sedute è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Segretario del Consiglio Direttivo è il Direttore; in caso di sua assenza, il Presidente nomina volta per volta un Segretario scelto tra i membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il componente del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In ogni ipotesi di vacanza di un componente del Consiglio Direttivo, gli altri membri del Consiglio Direttivo provvedono alla sua sostituzione, ai sensi di quanto previsto dal regolamento interno. Il mandato del componente di nuova nomina scade con quello del Consiglio nel quale entra a far parte.

Nell'ipotesi invece di vacanza simultanea della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade e si provvede alla sua integrale sostituzione secondo le norme statutarie, di

legge e del regolamento interno.

Articolo 13 – Attribuzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti necessari per l'attuazione delle finalità statutarie. Esso, in particolare, a titolo esemplificativo, ha il compito di:

- eleggere tra i propri membri il Presidente;
- eleggere il Vicepresidente dell'Associazione;
- attribuire la qualifica di socio ordinario fissando il valore minimo delle relative contribuzioni;
- fissare annualmente il valore della quota per l'ingresso di nuovi soci ordinari;
- nominare, su proposta dei soci fondatori, il Direttore dell'Associazione;
- stabilire i compensi per il Direttore;
- eleggere i componenti del Comitato Scientifico;
- predisporre, su proposta del Direttore, il programma triennale di attività dell'Associazione e i relativi obiettivi da sottoporre all'Assemblea dei Soci per l'approvazione, nell'ambito degli scopi e delle attività e funzioni di cui agli articoli 2 e 3;
- deliberare in ordine all'accettazione di donazioni, elargizioni, eredità, legati, nonché in ordine all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;
- deliberare sulla stipulazione di mutui e aperture di credito, nonché su ogni altra operazione bancaria ritenuta necessaria o utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;
- proporre all'Assemblea dei Soci eventuali modifiche statutarie;
- predisporre eventuali regolamenti interni e sottoporli alla ratifica dell'Assemblea dei Soci;
- deliberare la variazione della sede legale e sottoporla alla ratifica dell'Assemblea dei Soci, ai sensi dell'art.1;
- istituire diverse sedi operative, unità locali, filiali e sedi secondarie, ai sensi dell'art.1;
- assimilare altri associati alla categoria di soci fondatori, ai sensi dell'art.4;
- deliberare l'esclusione dei soci che non ottemperano alle norme statutarie, ai sensi dell'art.5, e



sottoporre la relativa ratifica all'Assemblea dei Soci;

- riammettere i soci esclusi dietro pagamento della quota di iscrizione e degli arretrati, ai sensi dell'art. 5;

- sottoporre all'Assemblea dei Soci eventuali ricorsi dei soci esclusi, ai sensi dell'art. 5;

- redigere il rendiconto economico-finanziario da proporre all'Assemblea dei Soci e al Revisore dei Conti;

- redigere il bilancio preventivo da proporre all'Assemblea dei Soci e al Revisore dei Conti;

Il Consiglio Direttivo, inoltre, può nominare, per eccezionali meriti acquisiti in attività a favore dell'Associazione, un Presidente Onorario, che può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 14 – Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri (anche tra i rappresentanti degli enti locali in connessione al mandato elettivo), dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e le riunioni dell'Assemblea dei Soci. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio. In caso di impedimento, le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente.

Articolo 15 – Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico, se eletto, è composto da un massimo di 10 membri nominati dal Consiglio Direttivo, scelti tra personalità di comprovata esperienza e competenza nei settori di attività dell'Associazione.

Il Comitato Scientifico, che elegge nel proprio seno un Coordinatore, dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Le riunioni del Comitato Scientifico sono convocate dal suo Coordinatore e sono valide con la presenza della maggioranza dei membri del Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico formula proposte e pareri non vincolanti in ordine alle attività dell'Associazione.

Articolo 16 – Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è eletto dall'Assemblea dei Soci e scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali.

Il Revisore-dei Conti:

- esercita il controllo contabile e vigila sulla gestione finanziaria dell'Associazione;
- accerta la regolare tenuta delle scritture contabili;
- esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico-finanziario trasmessegli dal Consiglio Direttivo, redigendo apposite relazioni per l'Assemblea dei Soci;
- effettua periodiche verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 17 – Direttore

Il Direttore è nominato, su proposta dei soci fondatori, dal Consiglio Direttivo, il quale ne determina mansioni, poteri ed emolumento.

Il Direttore dura in carica quattro anni ed è rinominabile.

In particolare, salvo ulteriori attribuzioni deliberate dal Consiglio Direttivo, il Direttore cura la gestione ordinaria delle attività dell'Associazione, cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, gestisce i rapporti con il personale, individua i collaboratori, e ne determina i compensi nell'ambito del budget approvato dall'Assemblea dei Soci.

Al Direttore deve essere attribuita apposita procura da parte del Presidente, onde permettergli di esercitare i poteri che il Consiglio Direttivo delibera di attribuirgli.

Il Direttore collabora con il Presidente nella redazione della corrispondenza e compila i verbali che sottoscrive con il Presidente stesso. Segue lo svolgimento dell'attività del Consiglio Direttivo fornendo la propria collaborazione per la predisposizione dei programmi, dei preventivi e delle



procedure. Provvede alla tenuta della contabilità dell'Associazione ed alla cura degli adempimenti amministrativi, tributari e previdenziali dell'Associazione.

Articolo 18 – Antenne della Rete Italiana di Cultura Popolare

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di promuovere e autorizzare la costituzione di altre associazioni locali denominate “Antenne della Rete Italiana di Cultura Popolare” aventi piena autonomia nei limiti di legge, costituite da persone fisiche e giuridiche, pubbliche o private, individuate per territorio di attività degli associati.

Le modalità di costituzione delle Antenne della Rete Italiana di Cultura Popolare nonché i rapporti tra l'Associazione e le Antenne stesse possono essere disciplinati da apposito regolamento e convenzioni.

In ogni caso spetta all'Associazione la facoltà di indirizzo e coordinamento delle associazioni denominate “Antenna della Rete Italiana di Cultura Popolare”. In particolare, l'Associazione:

- a) potrà richiedere informazioni circa i componenti degli organi delle suddette associazioni;
- b) potrà in qualsiasi momento concedere e revocare l'utilizzo della denominazione “Antenna della Rete Italiana di Cultura Popolare”, nonché del nome, del marchio e di tutti gli altri segni distintivi della Rete Italiana di Cultura Popolare;
- c) potrà richiedere alle suddette associazioni l'adozione di statuti standard, con impegno delle medesime a comunicare preventivamente eventuali variazioni che dovranno essere preventivamente approvate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Articolo 19 – Patrimonio e Risorse Finanziarie dell'Associazione

Il patrimonio e le risorse finanziarie dell'Associazione sono costituiti:

- a) dalle quote sociali annuali, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio Direttivo;
- b) da sovvenzioni, oblazioni, contributi di enti pubblici o privati, lasciti da parte di soci o di privati cittadini;

- c) dai proventi conseguiti attraverso lo svolgimento di eventuali attività economiche, esercitate in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- d) da erogazioni liberali degli associati, dei terzi e da eventuali sponsorizzazioni;
- e) dalla donazione di beni materiali e dalla concessione di diritti reali da parte di soci, privati cittadini, enti pubblici e privati.

I proventi delle attività svolte dall'Associazione non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, neppure in forma indiretta.

Eventuali avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 20 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Il rendiconto economico-finanziario è approvato annualmente dall'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'esercizio successivo, salvo quanto previsto dall'art.9.

Il rendiconto economico-finanziario deve essere, a cura del Consiglio Direttivo, messo a disposizione dei Soci presso la sede dell'Associazione, accompagnato dalla relazione sull'andamento della gestione e dalla relazione del Revisore dei Conti, almeno 15 giorni prima della data fissata per l'approvazione.

E' fatto divieto di distribuire tra i soci, anche in modo indiretto, proventi ed utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione.

Articolo 21 – Foro Competente

Per la risoluzione di ogni controversia attinente lo svolgimento dell'attività associativa che non rientri nella specifica competenza degli Organi disciplinari è competente il Tribunale di Torino.

Articolo 22 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, che avviene nei casi previsti dalla legge ovvero in caso



di deliberazione dell'Assemblea dei Soci, l'Assemblea dei Soci stessa procede alla nomina di uno o più liquidatori.

A cura di questi ultimi il patrimonio eventualmente residuo è devoluto, a liquidazione ultimata, ad un ente, individuato dall'Assemblea dei Soci, che persegue con i beni ottenuti, finalità analoghe a quelle dell'Associazione ovvero, in mancanza, a fini di utilità sociale.

Articolo 23 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme civilistiche in materia di associazioni e di enti senza scopo di lucro ed in particolare alle disposizioni in materia di associazionismo di promozione sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000 n.383.

Torino, sei novembre duemilatredecim.

In originale firmato:

Alessandra Giudici

ENRICO MAMBRETTI NOTAIO

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE FIRMATA A SENSI DI LEGGE ESTESA PER
PAGINE *venti***

TORINO, LI'

21 NOV. 2013


